

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

IL PRESIDENTE

Prot. n. 2813/218

am/

Bari, li 10/7/79

Ill.mo Sig. Presidente della
7^a Commissione Consiliare

SEDE

Al Sig. Presidente del Consiglio
Regionale Pugliese


SEDE

Oggetto: P;d.l. regionale per un programma quinquennale di
edilizia convenzionata agevolata a firma consiglieri
Rizzo ed altri - articolo aggiuntivo.

Questa Commissione, nella seduta odierna, ha espresso
parere favorevole alla proposta di legge in oggetto, formu-
lando gli artt. finanziari n. 15 e 16 che si accludono.

Distinti saluti

(prof. Marcello Rizzo)



EMENDAMENTI AGGIUNTIVI ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
PER UN PROGRAMMA QUINQUENNALE DI EDILIZIA CONVENZIONATA.

Art. 15

L'art. 9 della L.R. n. 3 dell'1/2/77, per gli esercizi 1979 e 1980, al 2 comma è così modificato:

"L'importo annuo disponibile risulta:

- 1) L. 2.666.666.000 per le cooperative a proprietà indivisa il cui Statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi all'Istituto Autonomo per le Case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della Cooperativa;
- 2) L. 1.333.334.000 per cooperative a proprietà divisa.

Art. 16

Alla copertura, per il 1979, dell'onere aggiuntivo di L. 1 miliardo, riveniente dall'applicazione del suddetto articolo 15, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979:

Variazione in aumento


Parte 2 Spesa - Cap. 93: "Contributi sui mutui da contrarre dalle Cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi L.R. n. 3/1977, art. 9

<u>Stanziamiento di competenza</u>	<u>Stanziamiento di cassa</u>
L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

Variazione in diminuzione

Parte 2 Spesa - Cap. 439 -Fondo globale: "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione

<u>Stanziamiento di competenza</u>	<u>Stanziamiento di cassa</u>
L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000



Consiglio Regionale della Puglia


Commissione Lavori Pubblici

Urbanistica e Trasporti

Bari, li 4-7-1979

Prot.N. 211

Risp.nota n.2284 del 23-5-79



Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale

S E D E

OGGETTO: p.d.l. regionale per un programma quinquennale di edilizia convenzionata agevolata, a firma Consiglieri M.Rizzo ed altri.

Illustre Presidente,

questa Commissione, in esito alla Sua richiesta di un ulteriore approfondimento della p.d.l. Rizzo ed altri - programma quinquennale di edilizia convenzionata agevolata, ha confermato, nella seduta del 4 u.s., parere favorevole all'unanimità, delegando il Consigliere Rizzo quale relatore in aula.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Antonio Ventura

Antonio Ventura

Antonio Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER UN PROGRAMMA QUINQUENNALE DI EDILIZIA
CONVENZIONATA AGEVOLATA

presentatori: Marcello Rizzo, Giuseppe Zingrillo, Giuseppe Colonna
Leonardo Brizio Aprile, Giuseppe Colasanto.

relatore: prof. Marcello Rizzo

R E L A Z I O N E

Accanto a quello agricolo ed al tessile, il comparto edilizio viene oggi unanimamente individuato come un settore da privilegiare in via assolutamente prioritaria ai fini di un generale rilancio della economia nazionale.

Questa scelta che, come è noto, sottende la esigenza di attivare comparti a basse concentrazioni di capitale, a scarsa dipendenza dall'estero ed a produzione fortemente caratterizzata sul piano sociale, acquista un significato particolare per la nostra Regione.

Come, e forse più di altre Regioni meridionali, la Puglia necessita infatti di una politica di incentivazione delle attività imprenditoriali che consenta, anche grazie ad una più equilibrata e diffusa localizzazione delle iniziative, il superamento di ormai storiche distorsioni.

La situazione occupazionale e la pressione sociale direttamente od indirettamente connessa alla domanda insoddisfatta del bene casa sono, d'altronde prossime a limiti che non è esagerato definire di rottura.

La flessione della produzione edilizia in atto ormai da anni nell'intero Paese si manifesta infatti in forme ancora più accentuate in Puglia ove dal '70 al 1976 si registra una diminuzione delle abitazioni prodotte di oltre il 67%.

Secondo gli ultimi dati a disposizione forniti dall'ISTAT nei primi 10 mesi del 1977 si assiste ad una ulteriore riduzione del 27% rispetto ai livelli dell'analogo periodo del 1976.

Tali livelli di produzione non riescono a soddisfare nemmeno la domanda cosiddetta aggiuntiva derivante dalla formazione di nuove famiglie: in diversi anni, infatti, il numero degli alloggi immessi sul mercato rappresenta appena il 30% dei nuovi nuclei familiari.

Già lo scorso anno la Regione ha mostrato la propria sensibilità al problema varando con legge 1° - 2 - 1977, n. 3 un piano quinquennale di finanziamenti per la acquisizione e l'urbanizzazione di aree nonché per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata da parte delle cooperative edilizie.

Il presente disegno di legge si propone di integrare quel provvedimento finanziando un programma di eguale durata da realizzare a cura di imprese di costruzione.

Lo stanziamento, previsto in 2 miliardi annui di contributi per il quinquennio potrebbe consentire interventi per oltre 140 miliardi con la realizzazione di oltre 7.000 abitazioni.

La preoccupazione di assicurare al disegno di legge un elevato grado di operatività, anche in relazione alle peculiari caratteristiche dell'operatore privato, ha indotto ad operare talune modifiche rispetto alla disciplina della legge regionale n. 3.

In particolare, è parso opportuno destinare temporaneamente una ridotta quota di contributi anche all'acquisto di abitazioni appena ultimate ed in via di ultimazione per evidenti ragioni di natura congiunturale.

In relazione al non soddisfacente stato della strumentazione

urbanistica ed in specie alla carenza e alla mancata attuazione dei piani di zona di cui alla legge n. 167 si è inoltre prevista la possibilità di localizzare anche altrove gli interventi purchè gli stessi vengano convenzionati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 10.

In tal modo risulta infatti garantita la finalizzazione sociale delle iniziative e certamente una maggiore celerità nell'avvio dei programmi.

In materia di agevolazioni creditizie il disegno di legge proposto pur richiamando, sulla scorta della cit. legge regionale n. 3 la legislazione nazionale vigente per evidenti ragioni di snellezza procedurale, ha recepito talune innovazioni presenti nel piano decennale per l'edilizia residenziale recentemente approvato dalla Camera, in particolare in ordine ai criteri per la individuazione dei beneficiari dei mutui.

a. u.

Art.1
(Contenuti del piano)

A decorrere dall'anno 1979 è attuato, ad integrazione del programma di cui alla legge regionale 1/2/77 n.3, un piano quinquennale per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, nonché per l'acquisto di alloggi da parte di cittadini ^{eur. S. a.} pugliesi

eur. S. a.
S. a.

~~prestatori di opera subordinata, lavoratori autonomi e lavoratori emigrati con almeno cinque anni di residenza all'estero o che siano rimpatriati prima di tale periodo perché riconosciuti invalidi per causa di lavoro.~~

Per l'acquisto di abitazioni che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilità in data non anteriore al 1° gennaio 1977 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi i contributi di cui al successivo art.2 entro il limite massimo del 25% dei fondi stanziati.

a. u.

Art.2
(Contributi regionali)

Per ciascuno degli anni 1979,1980,1981,1982,1983, la Giunta Regionale è autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo art.1³, a concedere contributi sui mutui da contrarre per la realizzazione, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, di alloggi di edilizia convenzionata e per l'acquisto di alloggi.

I contributi sono concessi direttamente agli istituti mutuanti e nella misura occorrente affinché i mutuatari non siano gravati per interessi, diritti, commissioni, collocazione di obbligazioni, oneri fiscali e vari in misura superiore ~~al 4%, pari al 2% semestrale~~ ^{222 2.} oltre al rimborso del capitale.

I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, ammortizzabili nel termine massimo di 25 anni, devono essere concessi dal Tesoriere regionale, dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio, dalle Casse di Risparmio, convenzionate con il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art.4 della legge 1/2/1965 n.1179, nonché dagli Istituti di credito che dichiarino di accettare le condizioni stabilite dalle convenzioni tra Casse di Risparmio e Ministro del Tesoro, al costo effettivo vigente al momento della delibera del mutuo e fissato dal Ministero del Tesoro per i mutui agevolati dello Stato.

I mutui sono concessi fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione così come previsto dall'art.9, ultimo comma, della ^{citata} legge regionale n.3 ~~citata~~.

I mutui destinati all'acquisto non possono eccedere il 75% della spesa ammissibile.

Art.3 ^{S. U.}

(~~M~~odalità e termini per la concessione dei contributi)

I contributi sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto di mutuo e sono utilizzati in modo che, anche nella fase di preammortamento, l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato previsto dall'art.2.

Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo è a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso anche per la parte non più coperta dal contributo regionale per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al comma precedente.

In caso di morte o di invalidità totale e permanente del beneficiario, ⁷ dovuta a malattia professionale o ad infortunio sul lavoro, ⁷ il restante mutuo viene garantito da adeguata polizza assicurativa stipulata direttamente tra la Regione Puglia e uno o più Istituti di assicurazione.

*ecc. bollo per
costo*

Art.4

(Spesa ammissibile)

q. u.

Per la determinazione della spesa ammissibile, tanto della costruzione quanto dell'acquisto delle abitazioni di cui alla presente legge, si applica il secondo comma dell'art.17 della legge regionale 1/2/77, n.3.

La spesa ammissibile non può comunque superare l'importo di L.24 milioni.

Art.5

(Garanzia regionale per i mutui agevolati)

q. u.

I mutui contratti per l'attuazione del programma di cui al precedente art.1 sono assistiti dalla garanzia integrale della Regione ai sensi dell'art.10 della legge regionale 1/2/77, n.3 con le modalità previste dagli artt.10 ter del DL 13/8/75, n.376 convertito in legge 16/10/75 n.492, e 3 della legge 8/8/77 n.513, e sono indicizzati secondo le norme previste dalla legge n.457 del 5/8/78.

Art.6

(Localizzazione degli interventi)

*esse. soff. Bontone ed altri
resj.
a. u. cont. MS/*

I programmi costruttivi ammessi ai contributi previsti dalla presente legge sono realizzati su aree assegnate nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18/4/62, n.167 e successive modifiche ed integrazioni o nell'ambito di quelle delimitate ai sensi dell'art.51 della legge ^{h. del 22-10-71} 865 e successive modifiche e integrazioni.

Gli interventi possono essere localizzati anche al di fuori delle aree di cui al comma precedente a condizione che siano assoggettati a convenzione stipulata ai sensi dell'art.8 della legge 28/1/77 n.10.

Art.7

(Presentazione delle domande per la concessione dei contributi)

Gli aventi diritto presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, domanda per la concessione dei contributi previsti dall'art.2.

La domanda, che deve specificare il Comune prescelto per l'intervento nonché il regime dell'area sulla quale si intende operare, deve essere corredata dal programma di massima da realizzare indicante l'importo complessivo dell'intervento determinato secondo quanto previsto dall'art.17 della legge regionale 1/2/77 n.3.

Le domande relative all'acquisto delle abitazioni di cui all'art.1, secondo comma, devono essere corredate da una pianta e da una relazione contenente le caratteristiche dell'immobile nonché la spesa ammissibile determinata con gli stessi criteri applicabili per le abitazioni da costruire.

Art.8

(Selezione degli operatori)

Ai fini della selezione degli operatori, delle concessioni dei contributi regionali, nonché della stipula delle convenzioni di

cui agli artt. n.35 della legge 22/10/71 n.865 e n.8 della legge 28/1/77 n.10, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 15 e 16 della legge regionale 1/2/77 n.3.

Art.9 *q.u.*

(Beneficiari dei mutui agevolati)

I mutui di cui alla presente legge sono destinati a favore dei soggetti di cui all'art.1 che, nel Comune ove gli alloggi sono o saranno costruiti, abbiano la residenza o la sede di lavoro e nel cui nucleo familiare non vi sia alcun componente proprietario in nessun Comune della Regione di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. \times

*Alle-
casi
1977* Il reddito annuo complessivo dei beneficiari non può superare il limite di L.8.000.000- aumentato di L.500.000- per ogni figlio fino ad un massimo di tre.

Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi realizzati con concorso o contributo pubblico. Trova altresì applicazione l'ultimo comma dell'art.8 della legge 1° novembre 1965, n.1179.

Ai fini dell'accertamento della possidenza del requisito del reddito si applica l'art.5 della legge 8/8/77 n.513.

Art.10 *q.u.*

(Caratteristiche degli alloggi da costruire)

Gli alloggi da costruire con contributi di cui all'art.2, debbono possedere le caratteristiche tecniche previste dagli artt.

Art. 12
(Aumentamento pagamenti)

qu.

I rimborsi e le somme versate di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono accreditati a tre titoli del capitolo uffici regionali.

Art. 13 (non cumulabile con altri benefici) ^{qu.}
I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge non sono cumulabili con quelli derivanti da altre leggi regionali.

Art. 15
(Limiti di impegno)

L'importo annuo disponibile per i contributi di cui al precedente art. 2 è fissato in L. 2 miliardi per i 5 anni di attuazione del piano.

Art. 14 
(impegno di spesa)

~~L'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, troverà, per l'anno 1979, copertura nell'apposito capitolo da istituire nel Bilancio di previsione per l'esercizio 1979, in corso di adozione.~~

~~Per gli esercizi successivi si provvederà con leggi di approvazione dei relativi bilanci.~~

REGIONE PUGLIA

MORTE FINANZIARIA
- ART. 14 -

2. u.

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio Regionale ^{colli C.R. n. 31 del 6-6-79} ~~nella seduta del 27~~ ~~Aprile 1979~~ sul Cap. 89 della parte II^a Spesa "Azioni ed interventi per programma quinquennale di edilizia convenzionata ed agevolata L.R." per L. 2.000.000.000= sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Gli oneri relativi al 1980 e 1981 trovano copertura, per L. 2 miliardi l'anno, nel Bilancio pluriennale 1979 - 1981 - subobiettivo operativo 1-2-b - Interventi nel campo dell'edilizia abitativa e convenzionata.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.-

Art. 15

2.26.000.000.000

L'art. 9 della L.R. n. 3 dell'1/2/77, per gli esercizi 1979 e 1980, al 1 comma è così modificato:

"L'importo annuo disponibile risulta:

- 1) L. 2.666.666.000 per le cooperative a proprietà indivisa il cui Statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi all'Istituto Autonomo per le Case Popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della Cooperativa;
- 2) L. 1.333.334.000 per cooperative a proprietà divisa.

Art. 16

a.u.

Alla copertura, per il 1979, dell'onere aggiuntivo di L. 1 miliardo, riveniente dall'applicazione del suddetto articolo 15, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979:

Variazione in aumento

Parte 2 Spesa - Cap. 93: "Contributi sui mutui da contrarre dalle Cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi L.R. n. 3/1977, art. 9

<u>Stanziamento di competenza</u>	<u>Stanziamento di cassa</u>
L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

Variazione in diminuzione

Parte 2 Spesa - Cap. 439 -Fondo globale: "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione

<u>Stanziamento di competenza</u>	<u>Stanziamento di cassa</u>
L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

*Legge = a.u.
Rivisto uguale a u.*